

**STATUTO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI DEI TESSILI VARI E DEL CAPPELLO**

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 16 ottobre 1945 – Atto notarile Dr.G.Gallizia – Registrato a Milano il 3 novembre 1945, modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 maggio 1970, dall'Assemblea Ordinaria del 15 maggio 1971, dall'Assemblea Straordinaria del 23 maggio 1972, dall'Assemblea Straordinaria del 7 luglio 1998, dall'Assemblea Straordinaria del 19 luglio 2005 e dall'Assemblea Straordinaria del 29 maggio 2012).

TITOLO I

Costituzione, denominazione e scopi

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita, con durata illimitata, la "Federazione Italiana Industriali dei Tessili Vari e del Cappello", in forma abbreviata "Tessilivari".

La Federazione, con sede legale in Milano, aderisce a Confapi, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, e ne adotta il logo, e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

Su delibera del Consiglio Direttivo, la Federazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati in altre località della provincia.

La Federazione è indipendente, apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 2 Scopi della Federazione

La Federazione Tessilivari ha lo scopo di rappresentare, nell'ambito dei fini statutari, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni politiche, sindacali e sociali, sul piano nazionale, comunitario ed internazionale: tutela inoltre l'attività delle imprese associate sul piano economico e sindacale nonché stipula i contratti collettivi nazionali riguardanti la categoria.

Si propone lo studio e la soluzione di tutti i problemi delle categorie rappresentate, di promuovere attività volte al progresso e allo sviluppo delle imprese associate, di attuare ogni iniziativa utile agli interessi dei soci. A tal fine si impegna ad organizzare ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi d'interesse della categoria, ad assumere ogni iniziativa volta a potenziare la solidarietà tra le imprese associate, a provvedere all'informazione ed alla consulenza relativamente ai problemi generali del settore.

La Federazione si impegna ad operare nel rispetto dei principi del mercato e della libera concorrenza

La Federazione non ha natura commerciale; può, comunque, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, se finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

TITOLO II

Soci

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza

Possono aderire alla Federazione come soci effettivi:

- a) le imprese, con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale.
- b) le imprese, sempre con sede legale nel territorio nazionale, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte.
- c) I consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative.

Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese della Federazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confapi, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 4- Ammissione e durata del rapporto associativo

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente della Federazione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento alle norme confederali.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti, il fatturato nonché altri elementi che potranno essere richiesti dalla Federazione.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Settore interessato. Qualora il Settore interessato non provveda ad esprimere il suo parere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere ai Provvisori che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna il socio per un triennio, che decorrerà dalla data di ammissione alla Federazione.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di triennio in triennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata al Presidente della Federazione, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, senza di che si intendono obbligati per un altro anno e così di seguito, finché non abbiano dato il preavviso di cessazione nel modo e nel tempo sopra indicato. La disdetta deve essere comunque data entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore della Federazione di:

- un contributo di ammissione;
- un contributo ordinario annuale ed eventuali contributi speciali deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il contributo deve essere versato in due rate uguali semestrali anticipate entro e non oltre il mese di gennaio e di luglio di ogni anno.

La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 5 – Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte della Federazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione e dei Settori e Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo della Federazione e agli organi dei Settori e Gruppi..

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale. nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 6– Doveri dei soci

L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dalla Federazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dalla Federazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
-
- fornire alla Federazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Federazione.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione alla Federazione Tessilivari.

La Federazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art. 7 - Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea della Federazione;
- censura dal Presidente della Federazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nella Federazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna della Federazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8 - Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione. e del sistema confederale.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per tre anni;
- c) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie.

TITOLO III Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Probiviri
- g) il Collegio dei Revisori contabili

Art. 9 - Assemblea: attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;
- b) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- d) eleggere i Probiviri;
- e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- f) approva lo schema ed i contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice Presidenti, tenuto conto dei bisogni di rappresentanza delle diverse componenti associative interne e delle esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività;
- g) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- h) approvare il bilancio consuntivo;
- i) approvare la delibera contributiva
- l) modificare il presente statuto;
- m) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori;
- n) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

Art. 10 – Assemblea: composizione

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

I soci che non possono intervenire possono delegare altro socio a rappresentarli in Assemblea: ogni socio non può rappresentare per delega scritta più di un socio.

Ogni Socio ha diritto a un voto.

All'Assemblea partecipa, con diritto di voto, un delegato nominato da Confapi, partecipa inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Confederale o un suo delegato.

Art. 11 – Assemblea: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Comitato di Presidenza, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

Nell'avviso, da inviarsi a tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea, dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore della Federazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

Art. 12 – Assemblee di Settore e di Gruppo

Le Assemblee di Settore e di Gruppo hanno il compito di esaminare problemi propri di ciascun Settore o Gruppo e deliberare su di essi, promuovendo iniziative compatibili con le funzioni e le competenze della Federazione.

Le Assemblee di Settore e di Gruppo eleggono un Presidente e un Vice Presidente. Le cariche sono biennali, rinnovabili per un solo biennio.

Esse sono convocate dal Direttore della Federazione di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno tre Soci del Settore o del Gruppo.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) nominare la Commissione di designazione;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- c) eleggere negli anni dispari i componenti elettivi del Comitato di Presidenza, proposti dal Presidente;
- d) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- e) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- f) deliberare le direttive generali per il Comitato di Presidenza per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;

- g) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- h) approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) approvare i contributi e proporre all'Assemblea la delibera contributiva annuale
- j) adottare le sanzioni;
- k) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- l) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- m) su proposta del Comitato di Presidenza, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;
- n) su proposta del Comitato di Presidenza determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione merceologica delle vari Settori e decidere sulle domande di costituzione degli stessi, presentate dalle imprese associate;
- o) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nei Settori;
- p) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- q) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statuari e per favorire la partecipazione alla vita della Federazione.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: composizione

Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) i Past-President, purché ancora soci;
- d) i componenti del Comitato di Presidenza;
- e) i Presidenti dei Settori nominati nelle rispettive Assemblee

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo un delegato nominato da Confapi e tre componenti eletti dall'Assemblea ordinaria.

Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili, ma per non più di tre bienni consecutivi allo stesso titolo.

Ai fini della ricostituzione, il Presidente della Federazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola debbono avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica del nuovo Consiglio Direttivo nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti eventualmente eletti nel corso del biennio restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Consiglio Direttivo: riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti eletti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non è delegabile.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Alla riunione sono invitati i Revisori contabili e i Proibiviri, senza diritto di voto.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Direttivo in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Art. 16 – Comitato di Presidenza: composizione e modalità di funzionamento

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) da quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, su proposta del Presidente, su una lista aperta di candidature che consentano al Consiglio Direttivo di inserire nominativi diversi da quelli proposti dal Presidente.
- d) dal "Past President"

I componenti del Comitato di Presidenza eletti dal Consiglio Direttivo durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili ma per non più di tre bienni consecutivi.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica essi sono sostituiti dal Consiglio Direttivo. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, ogni qual volta ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

La partecipazione alle riunioni del Comitato di Presidenza non è delegabile.

Art. 17 – Comitato di Presidenza: attribuzioni

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine della Federazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio direttivo;
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- i) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento della Federazione;
- j) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Direttivo quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per un secondo biennio consecutivo a quello della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da uno dei Vice Presidenti, da lui stesso delegato.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 19 – Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di quattro.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di tre bienni a quello della prima elezione.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 20 – Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confapi, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano, che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro dieci giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile..

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 21 – Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente o Revisore di altra Associazione confederata o di Confapi

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Art. 22 – Direttore della Federazione

Il Direttore della Federazione è nominato dal Presidente su conforme parere del Consiglio Direttivo. Egli coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri incaricati nell'esecuzione delle attività della Federazione, è responsabile del funzionamento della struttura della Federazione e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

Al Direttore è affidata la pratica esecuzione delle direttive e delle deliberazioni degli Organi della Federazione. Dirige gli uffici ed eventuali organismi collaterali, mantiene i rapporti con i terzi e con i soci, ha la firma di tutta la corrispondenza, partecipa a tutte le riunioni interne ed esterne e mantiene i contatti con i terzi sia direttamente sia a mezzo di funzionari dipendenti.

Il Direttore è altresì Segretario delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza e delle Assemblee di Settore e di Gruppo. In caso di suo impedimento, egli nomina un segretario della riunione.

TITOLO IV Articolazioni interne

Art. 23 - Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Federazione, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione. La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 20 e 21 del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

I componenti del Consiglio Direttivo, i Probiviri e i Revisori sono rinnovati negli anni pari e gli altri Organi negli anni dispari.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Comitato di Presidenza della Federazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata .

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

TITOLO V Fondo comune e bilanci

Art. 24 – Fondo comune

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 25 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili. Quando particolari esigenze lo richiedano il termine può essere differito ma, non oltre il 30 giugno.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO VI Modificazioni dello statuto e scioglimento della Federazione

Art. 26 – Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Comitato di Presidenza può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 27 – Scioglimento della Federazione

Quando venga domandato lo scioglimento della Federazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 28 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia allo statuto e al regolamento di Confapi, ai relativi regolamenti di attuazione ed ai principi generali del sistema confederale.